

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

***ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI***

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

**LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2011 n. 25
ART. 10 COMMA 1**

INDICE

1.	PREMESSA.....	pag. 1
2.	OBIETTIVI.....	pag. 1
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	pag. 1
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	pag. 1
5.	BENEFICIARI.....	pag. 1
6.	DEFINIZIONI.....	pag. 1
7.	REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	pag.2
8.	INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	pag. 3
9.	INTERVENTI NON AMMISSIBILI.....	pag.4
10.	LOCALIZZAZIONE.....	pag.4
11.	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'.....	pag.5
12.	INTENSITA' DELL'AIUTO E MASSIMALI DI SPESA.....	pag.6
13.	MODALITA' DI ACCESSO AGLI AIUTI.....	pag.6
14.	DOMANDA DI AIUTO.....	pag.6
15.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	pag.8
16.	DOMANDA DI PAGAMENTO.....	pag.8
17.	CONTROLLI.....	pag.9
18.	DISPOSIZIONI FINALI.....	pag.9

1. Premessa

Con la legge regionale 24 novembre 2011 n. 25 pubblicata nella GURS n.50 del 2 dicembre 2011 sono stati previsti interventi per lo sviluppo dei settori dell'agricoltura e della pesca. In particolare l'articolo 10 della suddetta legge interviene in favore delle attività di vendita diretta e mercatale, prevedendo un sostegno all'esercizio di attività di vendita diretta realizzate in strutture fisse su aree private o pubbliche.

2. Obiettivi

Obiettivo dell'intervento è quello di favorire lo sviluppo di attività di vendita diretta in cui gli imprenditori agricoli associati possano soddisfare le esigenze dei consumatori relativamente all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione. In questo modo si prevede di contribuire ad aumentare il reddito dei produttori primari, incentivando una offerta costante e articolata in una ampia gamma, a favorire il miglioramento della qualità e le salubrità delle produzioni vendute, a favorire la consapevolezza di acquisto dei consumatori attraverso il rapporto diretto venditore/consumatore.

3. Riferimenti normativi

- Legge regionale 24 novembre 2011 n. 25 “Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca” pubblicata nella GURS n. 50 del 2 dicembre 2011;
- L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 1093 e 1094;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUUE L 379 del 28 dicembre 2006;
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) pubblicati nella GUUE C 319 del 27 dicembre 2006;
- D.Lgs. n. 228/2001 - articolo 1, di modifica dell'articolo 2135 del Codice Civile e all'articolo 2083 del Codice Civile relativo ai piccoli imprenditori (coltivatori diretti);
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. Dotazione finanziaria

Per l'attuazione del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011 n. 25, è stato previsto uno stanziamento di € 1,000,000,00 per l'anno 2011 con le risorse trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto sono le persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di “vendita diretta” realizzate in strutture fisse su aree private, o ricevute in concessione da soggetti pubblici secondo le norme di evidenza pubblica. Il predetto soggetto giuridico deve essere costituito da imprenditori agricoli, come definiti al successivo paragrafo “Definizioni – Imprenditore agricolo”.

6. Definizioni

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001 di modifica dell'articolo 2135 del Codice Civile e all'articolo 2083 del Codice Civile relativo ai piccoli imprenditori (coltivatori diretti).

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle norme vigenti.

Inoltre, sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, che nello svolgimento delle attività previste dalla norma, utilizzano prevalentemente i prodotti dei soci ovvero che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli possono svolgere l'attività come impresa associata in forma di società di persone e/o di capitali, costituite in conformità alla legislazione vigente in materia.

Conformemente alla L. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1094, si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Strutture fisse: edifici, capannoni, prefabbricati e altre strutture fisse non temporanee da destinare all'attività di vendita diretta e conferimento, dotati di **spazi**, servizi e di infrastrutture necessari allo svolgimento della medesima attività e in regola con la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei prodotti e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Vendita diretta: l'attività di vendita è svolta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001. In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, la vendita diretta è esercitata all'interno dei mercati agricoli di "vendita diretta" dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Inoltre, ai sensi del predetto D.M., i mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione della provenienza e dell'impresa produttrice.

7. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di aiuto, pena l'inammissibilità della stessa. In particolare:

- Sede legale nel territorio della regione;

- Indicazione nello statuto, tra gli scopi, l'attività commerciale e/o di vendita diretta di produzioni agricole e/o agro-alimentari;
- possesso di partita IVA;
- iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580), che attesti che il soggetto richiedente può esercitare attività di commercializzazione di prodotti agricoli;
- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale (di cui al DPR 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i.) presso una struttura abilitata;
- titolo di possesso della struttura fissa e dell'area privata o pubblica sulle quali si eserciterà l'attività di vendita diretta, di durata congrua e comunque non inferiore alla durata del progetto di attività. Tale titolo potrà interessare totalmente o in parte la struttura e/o l'area del mercato agricolo di vendita diretta.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- si trovino nelle condizioni ostative previste dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia);
- che abbiano subito sanzioni a causa di illeciti commessi per finanziamenti concessi su fondi regionali e/o comunitari.

Ai fini dell'ammissibilità dovrà essere presentato un "progetto di attività di vendita diretta" triennale, che illustri:

- analisi di contesto e descrizione della finalità dell'intervento,
- la composizione societaria del soggetto proponente,
- l'adeguatezza dell'offerta in relazione ai settori produttivi, alla gamma, ai volumi e ai calendari di produzione,
- la quota di partecipazione del prodotto aziendale e la provenienza territoriale dell'offerta complessiva,
- la presenza di produzioni di qualità riconosciute a livello comunitario, nazionale e regionale,
- localizzazione e modalità dell'esercizio dell'attività di vendita diretta,
- prospetto analitico delle spese.

Infine, dovrà essere presentato un regolamento interno, nell'ambito del quale siano definiti i rapporti tra i soggetti associati e le modalità di partecipazione e di conferimento.

8. Interventi e spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all'esercizio di attività di vendita diretta ed in particolare:

1. spese inerenti l'affitto o la concessione delle strutture fisse e/o dell'area nelle quali si esercita l'attività di vendita diretta, per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dal momento dell'entrata in possesso delle strutture fisse e/o dell'area;
2. acquisto di attrezzature e strumenti per l'esercizio della vendita e per l'erogazione dei servizi (bilancia, registratore di cassa, attrezzatura per il sottovuoto, gruppo elettrogeno, insegne, banconi di vendita, ecc); nel caso di beni di durata superiore a tre anni saranno riconosciute le spese di ammortamento;
3. spese di gestione (luce, acqua, materiale di consumo, altre spese di gestione connesse allo svolgimento delle attività progettuali);
4. spese per la realizzazione di opuscoli informativi sulle produzioni vendute;
5. software e hardware per l'esercizio dell'attività di vendita (il software deve consentire l'attestazione dell'origine del prodotto);

6. gestione telematica e materiale delle forniture, spese di trasporto e di assicurazione dei prodotti e/o materiali;
7. spese generali documentate (max. 8% del costo del progetto) quali onorari di professionisti e consulenti, ricerche di mercato, costo delle fidejussioni.

Per quanto riguarda i beni strumentali ammortizzabili di durata superiore a tre anni saranno riconosciute le spese di ammortamento così come previste dal D.M. 31 dicembre 1988 e succ. mod. e int..

9. Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per:

8. acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
9. acquisto di stand/gazebo e altre attrezzature necessarie all'allestimento degli spazi di vendita;
10. spese per il personale;
11. acquisto di materiale usato;
12. opere di manutenzione straordinaria e ordinaria;
13. acquisto di autoveicoli.

10. Localizzazione

L'aiuto può essere concesso nei Comuni della Sicilia, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti.

11. Criteri di selezione e priorità

CRITERI DI SELEZIONE	PESO
Caratteristiche del soggetto proponente PESO MAX 30	<p>Imprenditori agricoli in forma societaria o consortile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 15 a 30 soggetti associati - da 31 a 50 soggetti - > di 50 <p>Imprenditori agricoli in forma societaria o consortile che comprendano tra i soci associazioni e/o cooperative agricole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 3 - da 4 a 6 - > di 6 <p>Prevalenza, al momento della presentazione della domanda, tra gli imprenditori agricoli associati di giovani con età < a 40 anni</p>
Qualità e coerenza del progetto PESO MAX 70	<p>Utilizzo di strutture pubbliche esistenti destinate ad attività mercatale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ancora utilizzate - in funzione <p>Volume di prodotto aziendale proveniente dalle aziende dei soci, in percentuale rispetto al totale dell'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 60% all'80% - oltre l'80% <p>Volume di Offerta di prodotti di qualità certificata ai sensi dei Regg. (CE) n. 1493/99, 510/2006 e 834/2007, in percentuale rispetto al totale dell'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 20% al 40% - oltre il 40% <p>Offerta di prodotti provenienti da almeno tre comparti produttivi: orticolo; frutticolo compreso agrumi e loro derivati; vitivinicolo; olivicolo; zootecnico e i suoi derivati; cerealicolo e i suoi derivati; florovivaistico; e altri settori minori (ad es.: elicicoltura, cunicoltura, galline ovaiole, piante aromatiche ed officinali, funghicoltura, apicoltura):</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 3 a 5 - oltre i 5 <p>Offerta che assicura la fornitura costante dei prodotti agricoli e/o agroalimentari per almeno 9 mesi (da dimostrare ad es. attraverso contratti di conferimento/calendarizzazione delle produzioni dei soci):</p> <p>Progetto che prevede la vendita di prodotti provenienti da aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali:</p>

Saranno ammessi alla valutazione i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 20 nella sezione “Qualità e coerenza del progetto”.

12. Intensità dell'aiuto e massimali di spesa

L'intervento prevede un contributo a fondo perduto pari al 75 % della spesa ammissibile a finanziamento.

L'aiuto sarà erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*). In tal caso l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il contributo in argomento non è cumulabile con altri aiuti regionali, statali e comunitari relativamente agli stessi costi ammissibili.

Il contributo non può essere concesso alle imprese in difficoltà come definite all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008.

13. Modalità di accesso agli aiuti

Gli interventi agevolativi previsti dalle presenti disposizioni saranno attivati tramite pubblicazione di apposito bando o avviso pubblico.

14. Domanda di aiuto

Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti, interessati alla concessione dell'aiuto dovranno presentare entro e non oltre la data di scadenza del bando la relativa domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari (**Allegato 1**), completa della documentazione prevista al successivo paragrafo e sottoscritta in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura .

Nella parte esterna della busta o plico chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura con ceralacca o adesivi plastici, dovrà essere riportata la seguente dicitura: Legge regionale 24 novembre 2011 n. 25 articolo 10 comma 1 - **NON APRIRE AL PROTOCOLLO**. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio postale, per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione. Pertanto, la domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato successivamente ai termini indicati sarà considerata irricevibile. Saranno altresì considerate irricevibili le istanze trasmesse prima dell'avvio del bando.

Documentazione

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione:

- progetto delle attività di vendita diretta e mercatale previste con prospetto delle voci di spesa disaggregate, in totale e per anno;
- n. 3 preventivi di spesa per le tipologie di investimenti di cui ai punti 2, 5 e 6 del paragrafo 8 delle presenti disposizioni;

- titolo o promessa di godimento dell'area e delle strutture in cui si svolgerà l'attività di vendita diretta;
- documentazione inerente il rispetto delle norme vigenti in materia per l'utilizzo di aree e strutture mercatali;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- dichiarazione contenente le informazioni di cui al certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);
- fotocopia tesserino attribuzione numero di partita IVA;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento;
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto beneficiario di non aver beneficiato per le stesse spese ammissibili di altri aiuti pubblici;
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto beneficiario relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ai sensi del reg. (CE) n. 1998/2006, ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- coordinate bancarie di conto corrente;
- atto costitutivo e statuto sociale;
- regolamento interno concernente la organizzazione e la gestione delle attività di vendita;
- ove pertinente: dichiarazione contenente le indicazioni di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004;
- dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/cooperativa attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare e/o si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo,
- delibera dell'assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto;
- altra documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti e i requisiti per l'ottenimento del punteggio, compresi quelli relativi alle aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

Dovrà inoltre essere allegata la scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio e delle priorità (**Allegato 2**), debitamente compilata, e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del contributo riconosciuto sia superiore a € 154.937,07 l'ufficio responsabile dell'istruttoria provvederà a richiedere alla Prefettura competente per territorio l'informativa antimafia, ai sensi del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

15. Procedimento Amministrativo

L'Amministrazione procederà alla nomina di una Commissione che provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande. La Commissione, sulla base del numero di istanze presentate, potrà essere articolata in sottocommissioni.

L'Amministrazione procederà alla redazione dell'elenco provvisorio delle istanze ammissibili a finanziamento e di quelli esclusi, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione.

L'elenco provvisorio verrà approvato con provvedimento del Dirigente Generale e affisso all'albo regionale dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari; sarà consultabile nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> nonché presso gli Uffici relazioni con il Pubblico dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio, potranno richiedere all'Amministrazione, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Amministrazione, dopo avere esaminato le memorie presentate, provvederà alla stesura della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e di quelli esclusi, con le motivazioni di esclusione.

La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento a firma del Dirigente Generale e, successivamente alla registrazione da parte della Ragioneria, sarà pubblicata nella GURS e nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.

La pubblicazione della graduatoria definitiva nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le domande escluse.

Le istanze ammissibili a finanziamento saranno oggetto di atto di concessione dell'aiuto da parte dell'Amministrazione, nei limiti della disponibilità finanziaria.

16. Domanda di pagamento

Ai beneficiari dell'aiuto potrà essere corrisposto un anticipo fino al 50% del contributo concesso. Il pagamento di detto anticipo è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente a favore dell'Amministrazione regionale di importo pari al 110% dell'anticipo concesso.

Al termine di ogni anno di attività (1 e 2°) dovrà essere presentata la domanda di pagamento annuale relativa alle spese sostenute nell'anno di riferimento. L'anticipo verrà rendicontato in sede di saldo finale e conseguentemente la polizza fidejussoria potrà essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Il pagamento annuale e del saldo finale sarà effettuato (nei termini previsti nel decreto di concessione) in funzione della spesa sostenuta comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione delle attività è la seguente:

- relazione sullo stato di attuazione del progetto;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione delle attività previste, salvo diverse disposizioni previste dall'Amministrazione.

17. Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle iniziative che hanno beneficiato degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni. Qualora le attività non venissero realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto ed il beneficiario dovrà restituire l'intero importo percepito maggiorato degli interessi

18. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Si informano i partecipanti al presente avviso che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale possibilità si concretizza attraverso la sottoscrizione nelle domande di aiuto e/o pagamento della relativa clausola compromissoria.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

f.to L'ASSESSORE
Elio D'Antrassi